



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 252	DEL 02/12/2020
--------	----------------

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **17:20** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI		Si
Assessore	ACCIARRI MONICA	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO		Si
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 2
--------------------	-------------------

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta del dirigente del Servizio Personale, riportata nel documento istruttorio allegato al presente atto;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14 maggio 2020 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il piano degli obiettivi e il piano della performance 2020-2022;

Premesso, inoltre, che:

- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL dell'Area II, Regioni ed autonomie locali, della dirigenza, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- spetta alla Giunta Comunale dare indicazioni in merito alla definizione delle somme che andranno a costituire il fondo per le risorse decentrate unitamente a quelle che vengono riconfermate di anno in anno sia per la parte stabile che per quella variabile mantenendo le originarie caratteristiche;
- la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001, al D.Lgs 150/2009, alla L.296/2006 (art. 1 comma 557 e 557 quater), al DL 78/2010 (art. 9) così come convertito in L.30/7/2010 n. 122, al DL 98/2011 così come convertito in L. 111/2011, al DPR 122/2013 (art. 1), alla L. 147/2013 (art. 1 commi 453 e 456), alla L. 190/2014, alla L. 208/2015 ed infine al D.Lgs. 75/2017;

Viste le seguenti disposizioni contrattuali:

- Art. 26 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 12/02/2002 (economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1 e 3 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 14/05/2007 (economico 2004-2005);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2010 (economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 5 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 03/08/2010 (economico 2008-2009);

Preso atto che, nelle more di sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018 dell'area dirigenza degli enti locali, si ritiene necessario provvedere alla costituzione e alla suddivisione del fondo delle risorse decentrate – area dirigenti – anno 2020 secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, salvo successive rettifiche/integrazioni;

Rilevato che, in base alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

- retribuzione di posizione – art. 27 del ccnl 23/12/1999
- retribuzione di risultato – art. 28 del ccnl 23/12/1999 che prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al 15%;
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Considerato che:

- ai sensi del comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 per l'anno 2016 non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio anno 2019) non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate;
- pertanto, nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2020 il limite massimo è da individuarsi nell'ammontare delle risorse a tale scopo destinate per l'anno 2016, essendo venuto meno l'obbligo di taglio del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Preso atto e richiamate le sotto indicate deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 giugno 2016 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che è stata effettuata la riduzione al fondo salario accessorio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) pari €. 76.409,00, per effetto della cessazione di n. 3 posizioni dirigenziali a seguito di dichiarazione di eccedenza ai sensi dell'art. 2 del DL n. 101 del 31/8/2013 convertito nella L. n.125 del 30/10/2013;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 15.921,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 19 novembre 2018 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 15.921,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 16.767,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Considerato, inoltre, che il Comune di Ascoli Piceno:

- risulta rispettoso dei vincoli posti per la contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni (rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, rispetto dei limiti di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti), nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance;
- ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019;

Viste:

- le proprie deliberazioni con cui sono state apportate le modifiche alla macrostruttura dell'ente, a seguito delle quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali da parte del Sindaco e sono state effettuate, da parte del Nucleo di Valutazione, le relative pesature delle nuove posizioni dirigenziali;
- i decreti del Sindaco relativi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali così come aggiornati anche a seguito delle deliberazioni di modifica dello schema organizzativo dell'Ente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. g) del CCNL 23/12/1999, le risorse decentrate parte stabile sono aumentate del valore della retribuzione individuale di anzianità (RIA) nonché del maturato economico, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10/4/1996, del personale dirigente comunque cessato dal servizio dall'1/1/1998, che risulta essere pari a quella del 2019: €. 20.148,00;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- di dover inserire tra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/1999, le risorse economiche nella misura dell'1,2% del monte salari 1997 per un importo pari a euro 6.887,00 al netto oneri e IRAP, così come da allegato 1;
- che la costituzione del fondo della dirigenza per l'anno 2020 non può essere superiore a quella calcolata per l'anno 2016, pari ad € 400.000,00, pertanto occorre operare una decurtazione di €. 16.767,00 al fine di rimanere entro il suddetto limite;

Ritenuto, pertanto:

- dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo di €. 400.000,00, come da allegato 1, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- destinare:
 - la quota di €. 278.100,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2020 tempo per tempo;
 - la quota di €. 121.900,00 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.

Preso atto che l'assetto dirigenziale dell'ente nel corso dell'anno 2020 ha subito alcune modifiche e presentato la vacanza di una posizione dirigenziale e tenuto conto del parere dell'ARAN (Parere DB.6) ha chiarito che *“il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come ad esempio nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari) trova invece applicazione l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo;*

Richiamato, altresì il parere dell'Aran (Orientamenti Applicativi AII_132 del 08/07/2015) che ha stabilito che *“i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo”.*

Preso atto che sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è imputato anche il salario accessorio dei dirigenti assunti con contratto a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000 (orientamento di Aran, Rgs e da ultimo Corte d'appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015);

Atteso che la destinazione delle risorse decentrate di cui al fondo costituito con il presente provvedimento è rimesso alla contrattazione decentrata;

Considerato che per la destinazione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti il prescritto parere sulla compatibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, verrà richiesto all'organo di revisione nella fase successiva di destinazione delle suddette risorse a seguito della contrattazione decentrata con le OO.SS.;

Dato atto che sarà data dovuta informazione alle OO.SS. rappresentative della dirigenza e alle relative RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Ritenuto di dover fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione del riparto del fondo, come da prospetto di cui all'allegato n. 1;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per un importo di EURO 400.000,00, oltre oneri ed IRAP, e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati al Servizio Personale nel bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto, altresì, che il Dirigente del Servizio Personale provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con la L. n. 27 del 24 aprile 2020, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, alle Giunte Comunali di svolgere le sedute in videoconferenza e che, in ossequio a tale normativa e al D.P.C.M. del 03/11/2020, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato da parte del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi ed espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte:

1. di fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione del riparto del fondo, come da prospetto di cui all'allegato n. 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare il fondo di parte variabile in relazione al disposto contrattuale di cui all'art.26, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 per un importo pari ad € 6.887,00;
3. di approvare per l'anno 2020 la costituzione e la suddivisione del suddetto Fondo area dirigenza ai sensi delle norme contrattuali vigenti, in misura pari agli anni 2016-2019 in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, salvo successive rettifiche/integrazioni;
4. di dare atto che la spesa di €. 400.000,00 e i relativi oneri ed IRAP a carico dell'Ente, trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli del P.E.G. 2020 relativi alle spese di personale inerenti il Fondo dei dirigenti;
5. di dare atto che sono rispettati i vincoli di spesa in premessa specificati;
6. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative della dirigenza e alle relative RSU;
7. di individuare nel dirigente del Settore Risorse Umane il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
8. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime palese il presente provvedimento immediatamente eseguibili, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 60 del 02/12/2020

Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 2 - CULTURA, TURISMO, SPORT, POLITICHE COMUNITARIE,
PERSONALE**

SCOGNAMIGLIO LORIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 60 del 02/12/2020

Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 02/12/2020 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO N.1

Allegato al Delibera di Giunta Comunale nr.

Del

**RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA art. 26 del CCNL 23/12/1999**

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO ANNO 2020		IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let a)	RISORSE COSTITUTIVE: Fondo di Posizione di Risultato anno 1998	344.447,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let d)	Integrazione dell'1,25% del monte salari della dirigenza relativo al 1997	7.174,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let g)	Retribuzione di anzianità e maturato economico dei dirigenti cessati dall'1/1/1998	20.148,00
CCNL 12/02/2002 (biennio econom.2000/2001) art.1, c3, let e)	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione da ricomprendere nello stipendio tabellare (€ 3.356,97 x n. 10 dirigenti)	-33.570,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 520,00 x n. 10 dirigenti)	5.200,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 3	Incremento 1,66% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2001	12.682,00
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 1.144,00 x n. 10 dirigenti) (*)	11.440,00
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 4	Incremento 0,89% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2003	9.298,00
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art.16, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 478,40 x n. 10 dirigenti)	4.784,00
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art. 16, comma 4	Incremento 1,78% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2008 e sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	14.899,00
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art.5, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 611,00 x n. 10 dirigenti)	6.110,00
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art. 5, comma 4	Incremento 0,73% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti .	7.268,00
Totale Risorse Fisse		409.880,00
Risorse Variabili		
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001) art.26, comma 2	Integrazione dell'1,2% del monte salari della dirigenza relativo al 1997	6.887,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001) art.26, comma 3	Risorse aggiuntive per processi di riorganizzazione, o attivazione nuovi servizi	0
Totale Risorse Variabili		6.887,00
TOTALE RISORSE FISSE E RISORSE VARIABILI		416.767,00
Decurtazione di cui all'Art. 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017	a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, stabilito con delibera di G.C. nr. 121 del 27/06/2016, nella misura complessiva di € 400.000,00	-16.767,00
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO 2019		400.000,00

DESTINAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	278.100,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO (30,48% delle risorse complessive del fondo)	121.900,00
TOTALE DESTINAZIONE FONDO	400.000,00

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020.

Premesso che:

- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL dell'Area II, Regioni ed autonomie locali, della dirigenza, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- spetta alla Giunta Comunale dare indicazioni in merito alla definizione delle somme che andranno a costituire il fondo per le risorse decentrate unitamente a quelle che vengono riconfermate di anno in anno sia per la parte stabile che per quella variabile mantenendo le originarie caratteristiche
- la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001, al D.Lgs 150/2009, alla L.296/2006 (art. 1 comma 557 e 557 quater), al DL 78/2010 (art. 9) così come convertito in L.30/7/2010 n. 122, al DL 98/2011 così come convertito in L. 111/2011, al DPR 122/2013 (art. 1), alla L. 147/2013 (art. 1 commi 453 e 456), alla L. 190/2014, alla L. 208/2015 ed infine al D.Lgs. 75/2017;

Viste le seguenti disposizioni contrattuali:

- Art. 26 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 12/02/2002 (economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1, 3 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 14/05/2007 (economico 2004-2005);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2010 (economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 5 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 03/08/2010 (economico 2008-2009);

Preso atto che, nelle more di sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018 dell'area dirigenza degli enti locali, si ritiene necessario provvedere alla costituzione e alla suddivisione del fondo delle risorse decentrate – area dirigenti – anno 2020 secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, salvo successive rettifiche/integrazioni;

Rilevato che, in base alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

- retribuzione di posizione – art. 27 del ccnl 23/12/1999
- retribuzione di risultato – art. 28 del ccnl 23/12/1999 che prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al 15%;
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Rilevato che:

- in virtù del blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010 – 2012 operato dall'art. 9 comma 17 del DL n. 78/2010 convertito in L. 30/7/2010 n. 122, blocco successivamente riconfermato per la parte economica anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art.1 comma 254 della L. 190/2014, le modalità di determinazione del predetto Fondo sono contenute negli artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, come integrati dai successivi CCNL, che distinguono tra risorse certe, stabili e continuative e risorse variabili;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio e nei limiti e nelle materie stabiliti dai contratti collettivi nazionali, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici ed incentivando l'impegno e la qualità;
- l'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006, così come novellato dal DL n. 78/2010 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e stabilisce che gli enti sottoposti al

patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale anche con azioni di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione collettiva integrativa;

- l'art. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 convertito in L. 30/7/2010 n. 122, prevede che, a decorrere dall'1/1/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art.1 comma 456 della L. 147/2013, modificando l'art. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010, ha previsto che, a decorrere dall'1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni precedenti;
- l'art.1 comma 236 della L. 208/2015 ha previsto che, a decorrere dall'1/01/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Viene meno, pertanto, il vincolo alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
- la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio anno 2019) non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate;
- pertanto, nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2020 il limite massimo è da individuarsi nell'ammontare delle risorse a tale scopo destinate per l'anno 2016, essendo venuto meno l'obbligo di taglio del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Preso atto e richiamate le sotto indicate deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 17 dicembre 2014 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2014 del personale con qualifica dirigenziale e rilevato che non è stata effettuata alcuna riduzione delle risorse stabili e variabili ai sensi del sopra citato disposto normativo di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, poiché non ci sono state cessazioni di personale;
- delibera di Giunta Comunale nr. 334 del 24/12/2015 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2015 relativo a personale dell'area dirigenziale non apportando alcuna riduzione alle risorse stabili e variabili ai sensi del sopra citato disposto normativo di cui all'ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, anche in ossequio a quanto esplicitato nella circolare della RGS n. 20 dell'08 maggio 2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 giugno 2016 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che è stata effettuata la riduzione al fondo salario accessorio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) pari €. 76.409,00, per effetto della cessazione di n. 3 posizioni dirigenziali a seguito di dichiarazione di eccedenza ai sensi dell'art. 2 del DL n. 101 del 31/8//2013 convertito nella L. n.125 del 30/10/2013;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 15.921,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 19 novembre 2018 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 15.921,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00 e rilevato che, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata applicata la decurtazione di €. 16.767,00 al fine di non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Considerato, inoltre, che il Comune di Ascoli Piceno:

- risulta rispettoso dei vincoli posti per la contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni (rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, rispetto dei limiti di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti), nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance;
- ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019;

Viste le deliberazioni di Giunta Municipale con cui sono state apportate le modifiche alla macrostruttura dell'ente, a seguito delle quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali da parte del Sindaco e sono state effettuate, da parte del Nucleo di Valutazione, le relative pesature delle nuove posizioni dirigenziali;

Visti i decreti del Sindaco relativi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali così come aggiornati anche a seguito delle deliberazioni di modifica dello schema organizzativo dell'Ente;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2020;

Tenuto conto che:

- unico limite per il Fondo 2020, come previsto dall' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e che tale importo ammonta ad EURO 400.000,00, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 giugno 2016, stesso importo determinato per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- il limite definitivo dovrà essere calcolato con riferimento al complessivo Fondo 2020, comprensivo sia delle risorse stabili che delle eventuali risorse variabili che la Giunta Comunale intende inserire per l'anno 2020;
- l'art. 26, in particolare il comma 2, del CCNL del 23.12.1999, che dispone quanto segue:
“2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Dato atto che:

- RISORSE STABILI: ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. g) del CCNL 23/12/1999, le risorse decentrate parte stabile sono aumentate del valore della retribuzione individuale di anzianità (RIA) nonché del maturato economico, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10/4/1996, del personale dirigente comunque cessato dal servizio dall'1/1/1998, che risulta essere €. 20.148,00 pari a quello del 2019;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- RISORSE VARIABILI, la cui opportunità di inserimento e quantificazione è rimessa alla Giunta secondo l'art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/1999, relativa all'integrazione nella misura dell'1,2% del monte salari 1997 per un importo pari a euro 6.887,00 al netto oneri e IRAP;

Ritenuto, pertanto:

- dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, così come previsto dall' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, nei limiti dell'importo determinato per l'anno 2016, che ammonta ad EURO 400.000,00, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 giugno 2016, come da allegato A, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- destinare la quota di €. 278.100,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai surrichiamati Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali;

- destinare la quota residua al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.

Preso atto che l'assetto dirigenziale dell'ente nel corso dell'anno 2020 ha subito alcune modifiche e presentato la vacanza di una posizione dirigenziale e tenuto conto del parere dell'ARAN (Parere DB.6) ha chiarito che *“il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come ad esempio nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari) trova invece applicazione l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo;*

Richiamato, altresì il parere dell'Aran (Orientamenti Applicativi AII_132 del 08/07/2015) che ha stabilito che *“i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo”.*

Preso atto che sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è imputato anche il salario accessorio dei dirigenti assunti con contratto a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs 267/200 (orientamento di Aran, Rgs e da ultimo Corte d'appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, c. 557, della legge nr. 296/2006;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Comunale di deliberare gli indirizzi per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020, a norma dell'art. 26 del CCNL area dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, integrando le risorse aventi carattere ripetitivo e riconfermate di anno in anno, con altre risorse finanziarie, laddove lo ritenga opportuno, in rispetto dei vincoli normativi e finanziari vigenti, in relazione agli obiettivi necessari per il perseguimento del proprio programma di governo, tenendo conto che il Bilancio di previsione 2020-2022 presenta i relativi stanziamenti:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Loris Scognamiglio)

ALLEGATO A)

Allegato al documento istruttorio della Delibera di Giunta Comunale nr.

Del

**RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA art. 26 del CCNL 23/12/1999**

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO ANNO 2020		IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let a)	RISORSE COSTITUTIVE: Fondo di Posizione di Risultato anno 1998	344.447,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let d)	Integrazione dell'1,25% del monte salari della dirigenza relativo al 1997	7.174,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let g)	Retribuzione di anzianità e maturato economico dei dirigenti cessati dall'1/1/1998	20.148,00
CCNL 12/02/2002 (biennio econom.2000/2001) art.1, c3, let e)	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione da ricomprendere nello stipendio tabellare (€ 3.356,97 x n. 10 dirigenti)	-33.570,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 520,00 x n. 10 dirigenti)	5.200,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 3	Incremento 1,66% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2001	12.682,00
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 1.144,00 x n. 10 dirigenti) (*)	11.440,00
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 4	Incremento 0,89% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2003	9.298,00
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art.16, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 478,40 x n. 10 dirigenti)	4.784,00
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art. 16, comma 4	Incremento 1,78% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2008 e sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	14.899,00
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art.5, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 611,00 x n. 10 dirigenti)	6.110,00
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art. 5, comma 4	Incremento 0,73% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti .	7.268,00
Totale Risorse Fisse		409.880,00
Risorse Variabili		
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001) art.26, comma 2	Integrazione dell'1,2% del monte salari della dirigenza relativo al 1997	0,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001) art.26, comma 3	Risorse aggiuntive per processi di riorganizzazione, o attivazione nuovi servizi	0
Totale Risorse Variabili		0,00
TOTALE RISORSE FISSE E RISORSE VARIABILI		409.880,00
Decurtazione di cui all'Art. 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017	a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, stabilito con delibera di G.C. nr. 121 del 27/06/2016, nella misura complessiva di € 400.000,00	-9.880,00
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO 2017		400.000,00



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 60 del 02/12/2020

Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 02/12/2020 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.